



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

LA CONSULENZA ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE SOCIETA'
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

RIFORME, ESPERIENZE, PROSPETTIVE

CONVEGNO

Commissione di studio Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara



Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Pescara



Fondazione
per la Promozione
della Cultura Professionale
e dello Sviluppo Economico



RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO: OMBRE, LUCI E PROSPETTIVE FUTURE

dott. Enrico Iannetti



PESCARA

14 NOVEMBRE 2025

Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti – Pescara - Aula Federico Caffè



ITALIA
CONI
COMITATO
REGIONALE
ABRUZZO



ITALIA
CONI
SCUOLA
DELLO SPORT
ABRUZZO



PRINCIPALI FINALITÀ DELLA RIFORMA

- Individuare la figura del lavoratore sportivo, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e di definire la relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale;
- Disciplinare i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto del loro fine non lucrativo;
- Garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia esso dilettantistico che professionistico, e di assicurare la stabilità e sostenibilità del sistema dello sport;
- Tutelare le ASD e SSD, in caso di accesso ispettivo e/o controversie giudiziali e stragiudiziali, definendo con maggiore precisione le regole di gestione dei rapporti di lavoro;

LAVORATORE SPORTIVO

(Art 25 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.)

- È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo.
- È lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
- La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

LAVORATORE SPORTIVO

(Art 25 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.)

- MANUTENTORI
- GIARDINIERI
- ADDETTI ALLE PULIZIE
- ADDETTI AI PUNTI RISTORO
- ADDETTI ALLA SEGRETERIA
- ADDETTI ALL'ACCOGLIENZA

- ATLETA
- ALLENATORE
- ISTRUTTORE
- DIRETTORE TECNICO
- DIRETTORE SPORTIVO
- PREPARATORE ATLETICO
- DIRETTORE DI GARA

A decorrere dal 01 luglio 2023, data di entrata in vigore dalla Riforma, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 25 comma 1-ter del D.Lgs. 36/2021, i seguenti «mansionari» con i quali le varie Federazioni, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva hanno potuto ampliare l'elenco dei *c.d. lavoratori sportivi* previsto dal Legislatore:

- Primo mansionario – data D.P.C.M. 22 gennaio 2024;
- Secondo mansionario – data D.P.C.M. 14 giugno 2024;
- Terzo mansionario – data D.P.C.M. 4 marzo 2025;

TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO

(Art 25 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii.)

- Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro:
 - Subordinato;
 - Autonomo con modalità professionali (P.Iva);
 - Collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.);
- Costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato, l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro;
- Le collaborazioni (P.IVA & Co.Co.Co.) hanno natura *autonoma*;
- **Sarà fondamentale, per l'ASD / SSD, comprendere la natura del rapporto di lavoro in modo da poter delineare una migliore strategia di gestione delle risorse umane;**

IL LAVORO SPORTIVO SUBORDINATO

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE:

- Per i lavoratori dipendenti non è presente alcuna soglia di esenzione previdenziale, l'aliquota INPS sarà quella «piena» (38,17%);

TRATTAMENTO FISCALE:

- L'art. 6 del D.Lgs. 163/2022 ha previsto che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo di € 15.000,00;
- Ne consegue che fino a tale importo il lavoratore subordinato non subirà alcuna trattenuta fiscale;
- Al superamento della soglia di € 15,000,00 il lavoratore dovrà versare, per mezzo del sostituto di imposta, sia l'IRPEF (con le aliquote ordinarie) che le relative addizionali;

COLLABORATORE SPORTIVO (CO.CO.CO.)

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE:

- Fino ad € 5,000,00: esenzione da contributi INPS;
- Da €5,001,00 a € 15,000,00: versamento dei contributi INPS;
- L'aliquota contributiva INPS (Gestione separata) sarà pari al 27,03% (1/3 a carico del prestatore e 2/3 a carico del committente);
- Fino al 31 dicembre 2027 l'imponibile contributivo sulla quale calcolare i contributi sarà ridotti del 50%;

TRATTAMENTO FISCALE:

- L'art. 6 del D.Lgs. 163/2022 ha previsto che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo di € 15.000,00;
- Ne consegue che fino a tale importo il lavoratore subordinato non subirà alcuna trattenuta fiscale;
- Al superamento della soglia di € 15,000,00 il lavoratore dovrà versare, per mezzo del sostituto di imposta, sia l'IRPEF (con le aliquote ordinarie) che le relative addizionali;

LAVORATORE AUTONOMO (P.IVA)

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE:

- Fino ad € 5,000,00: esenzione da contributi INPS;
- Da €5,001,00 a € 15,000,00: versamento dei contributi INPS;
- L'aliquota contributiva INPS (Gestione separata) sarà pari al 26,23% (addebito rivalsa in fattura 4%);
- Fino al 31 dicembre 2027 l'imponibile contributivo sulla quale calcolare i contributi saranno ridotti del 50%;

TRATTAMENTO FISCALE:

- L'art. 6 del D.Lgs. 163/2022 ha previsto che i compensi erogati da committenti sportivi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo di € 15.000,00;
- Al superamento della soglia di € 15,000,00 il professionista potrà applicare il regime forfettario fino a 85.000 € di fatturato;

CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO - GESTIONALE

CARATTERISTICHE:

- Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo – gestionale resa in favore delle ASD e/o SSD, **può** essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative;
- I cosiddetti Co.Co.Co. lavorano in **piena autonomia operativa**, non sono sottoposti ad alcun vincolo di subordinazione, ma hanno un rapporto continuativo con chi commissiona loro il lavoro;
- L'unico limite all'autonomia operativa del collaboratore è rappresentata dall'organizzazione aziendale esercitata dal committente;
- Nel caso delle collaborazioni amministrativo – gestionali non sussiste il limite delle ventiquattro ore settimanali previsto per i collaboratori sportivi;
- Devono essere collaborazioni «genuine», in caso contrario opererà la presunzione di lavoro subordinato ordinario;
- Se genuine, si applicherà il trattamento tributario e previdenziale previsto per i collaboratori sportivi (Co.Co.Co.);

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI (INAIL)

- Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, **NON** si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'art. 5 del D.Lgs 38/2000;
- I co.co.co. Amministrativo-gestionali rientrano nella tutela INAIL al pari dei lavoratori subordinati;
- La riforma non ha previsto particolari sgravi per ciò che attiene la gestione del rapporto assicurativo con l'Istituto, il committente è tenuto ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dal Testo Unico dell'INAIL;
- Il committente è tenuto, in caso di infortunio del collaboratore amministrativo - gestionale, così come per il lavoratore subordinato, ad inviare all'Istituto (per mezzo di un intermediario) la denuncia di infortunio entro e non oltre 48 ore da quando è venuto a conoscenza dell'evento traumatico;
- I professionisti, in possesso di partita iva, non sono soggetti a contribuzione INAIL;

PRESTAZIONI SPORTIVE DEI VOLONTARI

- Le ASD / SSD possono avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;
- Per tali prestazioni possono essere rimborsate le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio sostenute in occasione di eventi fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente o in alternativa un importo a forfait fino ad un massimo di € 400,00 mensili in ogni caso a ristoro dei costi sostenuti in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi (anche per attività svolte nel territorio comunale di residenza);
- I rimborsi spesa documentati non concorrono a formare il reddito del percipiente;
- I rimborsi spesa c.d. a forfait concorrono al raggiungimento delle soglie contributive e fiscali proprie del lavoro sportivo;
- **Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.**
- Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi oltre che registrarli nel RASD;

RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO: OMBRE, LUCI E PROSPETTIVE FUTURE

PRO:

- Definizione chiara e precisa del lavoratore sportivo;
- Quadro normativo più chiaro per le associazioni e società sportive dilettantistiche;
- Imposizione fiscale e contributiva agevolata per i compensi sportivi dilettantistici;
- Maggiori tutele previdenziali per i lavoratori dello sport;
- Tutela assicurativa INAIL per i collaboratori amministrativo – gestionali;
- Maggiore chiarezza nel rapporto tra volontariato e lavoro sportivo;
- Maggiori tutele per i sodalizi sportivi in caso di accesso ispettivo e/o controversie giudiziali e stragiudiziali;

RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO: OMBRE, LUCI E PROSPETTIVE FUTURE

CONTRO:

- Aumento degli oneri di gestione per le ASD/SSD;
- Minore flessibilità nella gestione dei lavoratori sportivi;
- Tutela previdenziale «debole» per i lavoratori dello sport;
- Mancanza di tutela assicurativa INAIL per i lavoratori sportivi;
- Dubbi interpretativi di compatibilità fra le norme vigenti in materia di lavoro parasubordinato e le disposizioni previste dal «C.C.N.L. per i Lavoratori dello Sport»